

del 29 novembre 2025



# La rivalutazione delle pensioni da gennaio 2026

Dal 1° gennaio 2026 scatterà la nuova rivalutazione delle pensioni in base al tasso d'inflazione. Le ultime proiezioni indicano un aumento complessivo degli assegni compreso tra l'1,4% e l'1,5%, leggermente inferiore rispetto alla precedente stima dell'1,7%.

L'adeguamento sarà calcolato in base all'andamento dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI),

che rappresenta il riferimento ufficiale per l'adeguamento annuale delle pensioni.

La rivalutazione dell'1,4-1,5% conferma la tendenza a un progressivo ritorno alla normalità dopo i forti rialzi del triennio post-pandemia. Gli esperti prevedono un'inflazione stabile anche per il 2026, con oscillazioni minime e un impatto contenuto sulla spesa previdenziale complessiva. Il meccanismo di adeguamento annuale, sottolinea l'Istituto, resta uno strumento essenziale di tutela del potere d'acquisto, pur nel quadro di sostenibilità dei conti pubblici.

Come di consueto, l'aumento non sarà uguale per tutti ma varierà in base alla fascia di reddito, secondo un meccanismo a scaglioni introdotto per contenere la spesa pubblica e rendere più progressivo il beneficio. In base ai valori minimi INPS 2025, la rivalutazione sarà applicata così:

Fascia di pensione	Importo mensile lordo	Percentuale di rivalutazione	Aumento stimato
Fino a 4 volte il minimo INPS	Fino a circa € 2.413	100%	+1,5%
Da 4 a 5 volte il minimo	Tra € 2.414 e € 3.017	90%	+1,35%
Oltre 5 volte il minimo	Oltre € 3.017	75%	+1,12%

Il valore di riferimento del minimo INPS per il 2026 è stimato intorno a € 603,40, sulla base dell'ultimo adeguamento 2025. Le pensioni fino a tale soglia riceveranno quindi la rivalutazione piena, mentre gli assegni più alti avranno un incremento ridotto.

Per una pensione minima, l'aumento mensile sarà di circa 9 euro, portando l'importo da 603,40 a poco più di 612 euro. Per una pensione da 2.000 euro, invece, l'incremento sarà di circa 30 euro lordi al mese. L'impatto maggiore in termini relativi si concentrerà dunque sugli assegni più bassi, per i quali la rivalutazione piena garantisce una maggiore protezione dal carovita.

Gli aumenti entreranno in vigore automaticamente dal cedolino di gennaio 2026, con eventuali conguagli a febbraio per allineare le percentuali definitive alla variazione effettiva dell'inflazione 2025 comunicata dall'Istat. L'INPS provvederà inoltre ad aggiornare la base di calcolo per le prestazioni assistenziali e per le integrazioni al minimo, che beneficeranno dello stesso coefficiente di rivalutazione.

# Reparti Volo della Polizia di Stato: tutela dei diritti professionali del personale specializzato. – Richiesta di intervento su prassi limitative in materia di mobilità e partecipazione ai corsi di formazione

Riportiamo il testo della lettera inviata dalla Segreteria Nazionale al Dipartimento della P.D. in data 18 novembre 2025:

"Si porta all'attenzione di codesto Ufficio per le Relazioni Sindacali una situazione di grande preoccupazione che coinvolge il personale pilota e specialista dei Reparti Volo della Polizia di Stato, la cui condizione professionale sembra compromessa da pratiche amministrative ingiustificate e fortemente penalizzanti.

Come è noto, chi partecipa ai concorsi interni per ottenere specializzazioni di settore, come quella in argomento, si impegna a non presentare domanda di trasferimento per almeno cinque anni dopo aver completato il corso. Questo vincolo è ragionevole e proporzionato all'importante investimento formativo fatto dall'Amministrazione, ed è pensato per garantire la continuità operativa dei servizi altamente specializzati.

Tuttavia, ci è stato segnalato che, nella pratica, questo limite temporale si è trasformato nel tempo in un vincolo illimitato, persino dopo 20 o 25 anni di permanenza nello stesso reparto. In particolare, le richieste di partecipazione ai corsi della Polizia di Stato vengono quasi sempre respinte, con la motivazione che l'elevato livello di specializzazione del personale sconsiglierebbe il loro allontanamento dal reparto.

È evidente, tra l'altro, che questi dinieghi impediscono ai colleghi di acquisire titoli formativi utili per la loro carriera, danneggiando gravemente le loro legittime aspirazioni professionali.

Le domande di mobilità, anche se supportate da un parere favorevole del dirigente, sono soggette a un doppio parere (Dirigente del Reparto Volo e Direttore della Divisione Aerea), e nella maggior parte dei casi si traducono in un rigetto, a meno che non ci sia una sostituzione disponibile con pari qualificazione.

È importante sottolineare che questa impostazione, oltre a non avere alcun fondamento normativo, è ulteriormente complicata dall'assenza di nuovi corsi per circa vent'anni per gli specialisti e dalla frequente mancanza di corsi per piloti. Questi fattori rendono praticamente impossibile la sostituzione richiesta dall'Amministrazione, creando un effetto simile a un diniego permanente.

Di conseguenza, i piloti e gli specialisti dei Reparti Volo, nonostante abbiano rispettato ampiamente l'impegno quinquennale, si trovano senza alcuna possibilità di mobilità o crescita professionale, anche dopo decenni di servizio. Questo comporta una limitazione grave e ingiustificata dei loro diritti, con un impatto significativo sulla loro vita familiare e personale, che nel corso degli anni subisce inevitabili cambiamenti.

Questa situazione non solo rappresenta una disparità di trattamento rispetto al resto del personale della Polizia di Stato, ma si traduce anche in una vera compressione dei diritti fondamentali dei colleghi coinvolti, che non possono aspirare a percorsi professionali diversi né adattare la propria vita personale alle nuove esigenze familiari.

Alla luce di quanto esposto, si richiede un intervento autorevole affinché vengano riviste e uniformate le prassi riguardanti la partecipazione ai corsi e alle selezioni interne, la mobilità ordinaria volontaria del personale specializzato e la definizione di criteri chiari, trasparenti e coerenti con i diritti riconosciuti a tutto il personale della Polizia di Stato.

Confidando nella consueta sensibilità istituzionale, si prega di intervenire per eliminare le distorsioni sopra descritte, ripristinando condizioni di equità e garantendo il pieno recupero dei diritti ingiustamente negati ai colleghi dei Reparti Volo, che da anni si dedicano a un servizio altamente specializzato e indispensabile per l'Amministrazione. In attesa di un cortese riscontro, si coglie l'occasione per porgere distinti saluti."

#### La tutela della vita privata e familiare dello straniero dopo il "Decreto Cutro"

Con la sentenza n. 29593 del 10 novembre 2025, la Prima Sezione civile della Corte di Cassazione, ha escluso che le modifiche introdotte dal d.l. n. 20/2023 ("Decreto Cutro"), che aveva soppresso, all'art. 19, comma 1.1, T.U. Immigrazione, ogni riferimento esplicito alla tutela della vita privata e familiare dello straniero, abbiano ridotto la portata della tutela. Secondo i giudici di legittimità il rinvio, tuttora presente nell'art. 19 T.U.I. all'art. 5, comma 6 che impone il rispetto degli obblighi costituzionali e internazionali dello Stato italiano, consente di ricomprendere nel divieto di espulsione e respingimento anche il diritto al rispetto della vita privata e familiare, sancito dagli artt. 8 CEDU e 7 Carta di Nizza, oltre che dagli artt. 2, 3, 29 e 30 Cost.

Secondo la Corte, l'abrogazione delle frasi che esplicitavano tali tutele non ha "forza né significato" di precludere l'applicazione di norme e principi di rango sovraordinato, che restano vincolanti in virtù del combinato disposto degli artt. 10 e 117 Cost. e della giurisprudenza costituzionale (Corte cost. n. 194/2019).

La decisione riafferma la continuità con gli orientamenti di legittimità sviluppati a partire da Cass. n. 4455/2018 e dalle Sezioni Unite n. 24413/2021, secondo cui il giudizio sulla protezione deve fondarsi su una valutazione comparativa tra la condizione del richiedente in Italia e quella cui verrebbe esposto nel Paese d'origine. L'inserimento sociale e lavorativo, la durata del soggiorno, i legami familiari e l'effettiva integrazione costituiscono indicatori significativi di una "vita privata e familiare" meritevole di tutela, purché la loro compromissione, in caso di rimpatrio, determini un sacrificio sproporzionato dei diritti fondamentali della persona.

La decisione della Corte ribadisce che "il confronto tra tutela convenzionale e tutela costituzionale dei diritti fondamentali deve essere effettuato mirando alla massima espansione delle garanzie, anche attraverso lo sviluppo delle potenzialità insite nelle norme costituzionali che hanno ad oggetto i medesimi diritti protetti dalla Convenzione" (cfr. Corte cost., sentenza n. 317 del 2009). Il giudice deve cogliere, nel congiunto operare degli obblighi convenzionali e costituzionali e nell'osmosi tra gli stessi, secondo una logica di "et et", non un confronto tra due mondi tra loro distanti o separati, ma un completamento e un arricchimento delle posizioni soggettive coinvolte in vista di una tutela più intensa nel singolo caso, in esito a un bilanciamento ragionevole tra i diversi interessi in gioco". E dunque che "non può seguirsi la tesi secondo cui i titolari del diritto convenzionale di cui all'art. 8, nella lettura offerta dalla Corte Edu, sarebbero esclusivamente i settled migrants, con esclusione delle cittadine e dei cittadini stranieri, magari in Italia da un tempo non breve e apprezzabilmente significativo, che siano in attesa dell'esame della loro domanda di protezione internazionale".

In conclusione, la Corte formula il principio secondo cui: «Anche successivamente alle modifiche introdotte dal d.l. n. 20 del 2023, convertito nella l. n. 50 del 2023, il cittadino straniero ha diritto alla protezione complementare allorché ricorrano i presupposti per la tutela del diritto alla vita privata e familiare, secondo l'interpretazione dell'art. 8 CEDU

fornita dalla giurisprudenza di legittimità.», salvo il riscontro di ragioni di sicurezza nazionale o di ordine pubblico, se prevalenti.

Con la sentenza n. 29593/2025 i giudici di piazza Cavour chiariscono che la legge ordinaria non può comprimere il nucleo dei diritti fondamentali dello straniero.

Pertanto, «Il giudice dovrà compiere l'operazione sussuntiva con rigore e, allo stesso tempo, con umanità. Con rigore, perché la condizione di vulnerabilità derivante dallo sradicamento da una vita familiare in atto o da un'integrazione sociale realizzata o in corso di realizzazione nel territorio nazionale deve essere effettiva, ma anche con umanità, perché, quando viene in rilievo la persona umana in situazioni talora di estrema fragilità con la sua fondamentale esigenza di solidarietà, il giudice, nell'interpretare e nel dare applicazione alle disposizioni poste dal legislatore, concorre, nel dove-roso rispetto dell'equilibrio tra la forza orientativa della fonte sovraordinata e il vincolo del testo, alla elaborazione di una norma giusta.»

#### Telemarketing molesto

Dal 19 novembre è entrato in vigore il nuovo sistema di blocco per fermare le chiamate di telemarketing che utilizzano falsi numeri di rete mobile con prefisso italiano.

Si tratta della seconda fase della delibera che estende il blocco anti-spoofing contro i call center che usano numeri di cellulari italiani falsi. Risale al 19 agosto, invece, la prima fase dell'intervento diretto alle chiamate di telemarketing aggressivo che presentano falsi numeri italiani di rete fissa.

Anche in questo caso saranno direttamente gli operatori telefonici a gestire i nuovi filtri imposti dall'AGCOM, mentre gli utenti non sono tenuti a modificare la configurazione dei propri dispositivi, dove i blocchi saranno attuati in automatico.

Teoricamente, quindi, a partire dal 19 novembre le chiamate che presentano numeri di rete mobile con prefisso italiano dovrebbero essere attendibili. Il filtro, in ogni caso, non blocca le chiamate provenienti dall'estero se effettuate con numeri italiani in modalità roaming.

#### Conto Termico 3.0 in ambito residenziale

Con la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, è entrato in vigore il decreto attuativo del Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica che introduce le agevolazioni del Conto Termico 3.0, con i nuovi incentivi per interventi di piccole dimensioni mirati all'incremento dell'efficienza energetica e alla produzione di energia termica da fonti rinnovabili realizzati a partire dal 25 dicembre.

Con il nuovo anno, dunque, si profila un nuovo strumento alternativo alle classiche detrazioni IRPEF in dichiarazioni dei redditi. Con il Conto Termico la formula è infatti quella del contributo a fondo perduto. La platea di beneficiari è ampia coinvolgendo, a seconda dei lavori edilizi, famiglie e condomini, CER e imprese, Enti Locali e del Terzo Settore

Il Conto Termico 3.0 si caratterizza inoltre per alcune novità rispetto al passato (ossia rispetto al Conto Termico 1 e 2), come l'estensione al fotovoltaico con batterie di accumulo e alle colonnine di ricarica per i veicoli elettrici, ma solo in abbinamento alla sostituzione dell'impianto di climatizzazione invernale con una pompa di calore. I privati cittadini, su edifici residenziali possono intervenire per installare impianti domestici di produzione di energia da fonti rinnovabili; Enti locali, ETS e privati possono realizzare opere per l'incremento dell'efficienza energetica degli edifici destinati ad attività produttive (settore Terziario).

L'incentivo viene erogato direttamente dal GSE in un'unica rata per importi di spesa che non superano i 15mila euro, mentre in caso di importi superiori sono previste più rate annuali spalmabili nell'arco di cinque anni. L'accesso al Conto Termico 3.0 non è soggetto a scadenze; tuttavia, la richiesta deve essere presentata al GSE attraverso il portale dedicato entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori.

# Servizio assistenza fiscale SIULP - OK CAF



OK CAF SIULP nasce dall'esigenza di fornire ai nostri iscritti un servizio di consulenza fiscale che, unito al servizio di assistenza pensionistico, possa essere un valido strumento per risolvere le varie problematiche direttamente online e senza perdite di tempo.

Entrambi i servizi sono offerti attraverso una soluzione completa e capace di gestire, con moduli applicativi funzionali e in maniera semplice e intuitiva, la propria posizione fiscale.

Compilazione Modello 730 - Modello Redditi persone fisiche - Attestazione ISEE - F24 per il pagamento dell'IMU - Istanza per l'assegno nucleo familiare - Successioni

Per tutte le informazioni visita il portale servizi.siulp.it

#### Svolgimento di attività sportiva in presenza di esonero da alcune mansioni per inidoneità fisica

Segnaliamo, in tema, una nuova pronuncia della Corte di Cassazione che, con la sentenza – sez. lavoro – n. 28367 del 27 ottobre 2025, ha confermato il licenziamento disciplinare, per violazione dei doveri di fedeltà e correttezza, di un lavoratore che, nonostante fosse stato esonerato dallo svolgimento di alcune mansioni per ragioni fisiche, aveva praticato attività sportiva di sollevamento pesi.

Il lavoratore era stato dichiarato non idoneo alla mansione a causa di prescrizione medica che vietava la movimentazione di carichi superiori ai 18 kg e di oggetti al di sopra dell'altezza della spalla. Ciononostante, aveva svolto attività di personal trainer e atleta di sollevamento pesi, documentando le proprie prestazioni anche sui social network

La corte di legittimità, nel confermare integralmente la decisione dei giudici di merito, ha chiarito che la prova dei comportamenti contestati non derivava da dati raccolti in violazione della normativa sulla privacy, ma dal principio di non contestazione previsto dall'art. 115 del c.p.c., poiché il lavoratore non aveva mai negato di aver svolto le attività sportive incriminate.

Le immagini e i video pubblicati volontariamente su Instagram dal dipendente non rientravano, infatti, in un ambito di vita privata tutelato, trattandosi di contenuti resi accessibili a un numero indeterminato di persone.

La Corte ha ribadito, inoltre, che l'attività extralavorativa può costituire violazione dei doveri di fedeltà e correttezza anche se non svolta durante la malattia, qualora risulti incompatibile con le condizioni fisiche del lavoratore o potenzialmente idonea a pregiudicare la sua capacità di rendere la prestazione lavorativa.

Richiamando precedenti consolidati (tra cui Cass. n. 155/2015, n. 1374/2018 e n. 26181/2024), la sentenza sottolinea che l'obbligo di fedeltà non si esaurisce nel divieto di concorrenza, ma si estende a ogni comportamento che possa compromettere l'affidamento del datore di lavoro sulla correttezza e sulla diligenza del dipendente.

Nel caso di specie, l'attività sportiva era in aperto contrasto con le prescrizioni mediche e idonea, anche solo potenzialmente, ad aggravare le patologie dichiarate. Tale condotta, secondo la Cassazione, compromette il vincolo fiduciario e giustifica il licenziamento.

#### Commissione paritetica Centrale per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale

Il 9 ottobre 2025, nella sala riunioni dell'Ispettorato delle scuole della Polizia di Stato si è riunita la commissione paritetica per l'istruzione e lo sviluppo professionale del personale, con competenza sugli indirizzi generali per l'individuazione degli obiettivi formativi in materia di formazione e aggiornamento professionale del personale. Sul nostro sito, al seguente link: <a href="https://siulp.it/commissione-paritetica-centrale-per-listruzione-e-lo-sviluppo-professionale-del-personale-9-ottobre-2025/">https://siulp.it/commissione-paritetica-centrale-per-listruzione-e-lo-sviluppo-professionale-del-personale-9-ottobre-2025/</a> è possibile visionare il verbale integrale relativo ai lavori della commissione.

#### La testimonianza non corrispondente alla realtà

Il reato di falsa testimonianza, disciplinato dall'articolo 372 del Codice Penale, punisce con la reclusione da due a sei anni "chiunque, deponendo come testimone davanti a un'autorità giudiziaria, racconti deliberatamente una versione dei fatti che non corrisponde a ciò che si sa essere la realtà, neghi l'esistenza di circostanze o fatti di cui si è a conoscenza o si comporti in modo reticente omettendo volontariamente, informazioni importanti relative ai fatti su cui si viene interrogati". Questa condotta "omissiva" è considerata grave quanto mentire attivamente, perché priva il giudice di elementi che potrebbero essere fondamentali per la sua decisione" (Cass. Pen., Sez. 6, n. 15102 del 16-04-2025).

Per essere penalmente rilevante, la dichiarazione falsa deve riguardare fatti pertinenti al processo e rilevanti per la decisione. Questo significa che la menzogna deve essere, almeno in astratto, idonea a ingannare il giudice e a influenzare il suo giudizio. La valutazione viene fatta "ex ante", cioè guardando alla potenziale pericolosità della bugia al momento in cui viene detta, non a posteriori (Cass. Pen., Sez. 6, N. 31393 del 10-11-2020). In altre parole, si è colpevoli anche se il giudice, alla fine, non si lascia ingannare e scopre la verità. Il reato si consuma nel momento in cui si crea un pericolo per il corretto accertamento dei fatti (Cass. Pen., Sez. 7, n. 15161 del 15-05-2020). Una bugia è considerata "innocua", e quindi non punibile, solo quando riguarda circostanze del tutto marginali, estranee al processo e senza alcun valore probatorio (ad esempio, mentire sulla marca della propria auto se non ha nulla a che fare con i fatti di causa).

Inoltre, la condanna per falsa testimonianza non può basarsi unicamente sul contrasto tra le dichiarazioni rese in fase di indagine (sommarie informazioni testimoniali) e quelle rese in dibattimento (Cass. Pen., Sez. 6, n. 9059 del 02-03-2023). Le dichiarazioni "pre-processuali" possono essere usate in aula per contestare al testimone le sue contraddizioni e per valutarne la credibilità, ma non possono essere usate come prova diretta della falsità di ciò che dice in tribunale. Per arrivare a una condanna, l'accusa deve portare altri elementi di prova (come altre testimonianze, documenti, video, intercettazioni) che dimostrino, al di là di ogni ragionevole dubbio, che la versione detta in aula è falsa e quella detta in precedenza era vera (o viceversa).

Le cause di non punibilità sono principalmente due:

non è punibile chi ha mentito per la necessità di salvare sé stesso o un prossimo congiunto (coniuge, genitore, figlio, fratello/sorella) da un grave e inevitabile danno alla libertà o all'onore. Questa scusante, però, è rigorosa: il pericolo

deve essere concreto e non un semplice timore soggettivo (Cass. Pen., Sez. 6, n. 7006 del 23-02-2021). Questa tutela non si estende agli amici, ai fidanzati o ad altri parenti non stretti;

I prossimi congiunti dell'imputato hanno, di regola, la facoltà di astenersi dal testimoniare. Se il giudice dimentica di avvertirli di questa possibilità e loro testimoniano mentendo, non sono punibili. Se, invece, vengono correttamente avvertiti ma scelgono di testimoniare lo stesso, sono obbligati a dire il vero come qualsiasi altro testimone (Cass. Pen., Sez. 6, n. 28635 del 20-07-2022).

La legge offre una via d'uscita molto importante dalla falsa testimonianza la ritrattazione. L'articolo 376 del Codice Penale prevede che il testimone che ha mentito non è punibile se ritratta il falso e dice la verità prima che il processo in cui ha testimoniato si sia concluso con una sentenza definitiva. La ritrattazione deve avvenire non oltre la chiusura del dibattimento.

#### Bonus auto Legge 104: come ottenerlo sul secondo veicolo

Con la Legge 104 è possibile ottenere sgravi anche su una seconda auto purché siano passati 4 anni dalla prima agevolazione ma ci sono eccezioni: eccole.

I disabili titolari della Legge 104 possono fruire di agevolazioni fiscali sull'acquisto di veicoli, purché siano utilizzati in modo esclusivo o permanente dai beneficiari della normativa, nel rispetto della durata temporale prevista ma senza limitazioni di numero per quanto riguarda le auto agevolate.

Per la precisione, se si necessita di una seconda auto, esistono due differenti procedure da seguire nel caso in cui siano trascorsi o meno i quattro anni che fungono da soglia per il rinnovo dei benefici fiscali già fruiti. Vediamo in dettaglio.

### Bonus auto Legge 104: come funziona

La Legge 104 prevede l'applicazione dell'IVA al 4% sull'acquisto di autovetture nuove o usate, per acquisti effettuati direttamente dal disabile o dal familiare caregiver di cui è fiscalmente a carico. È anche prevista la detrazione IRPEF al 19% del costo sostenuto, calcolata su una spesa massima di 18.075,99 euro. L'agevolazione si applica non solo sulle spese di acquisto ma anche su quelle di riparazione straordinaria e adattamento, nel medesimo limite di spesa, purché sostenute entro 4 anni dall'acquisto stesso.

#### Quali veicoli godono di agevolazioni 104

La detrazione spetta per i veicoli a motore endotermico e per quelli elettrici o ibridi, modelli composti da due motori, uno termico e uno elettrico, alternati o combinati. L'aliquota IVA ridotta è applicabile se la cilindrata del motore termico è fino a 2.000 centimetri cubici per veicoli benzina, salendo a 2.800 centimetri cubici per motori diesel o alimentazione ibrida, e con potenza non superiore a 150 kW se con motore elettrico. La detrazione IRPEF spetta se il pagamento avviene con versamento bancario, postale o mediante altri sistemi di pagamento tracciabili. Non è agevolabile l'acquisto di quadricicli leggeri (minicar) conducibili senza patente.

#### Agevolazioni sul secondo veicolo

Stando alla normativa, come illustra l'Agenzia delle Entrate nella Guida alle agevolazioni fiscali per le persone con disabilità, è possibile beneficiare dell'IVA agevolata e della detrazione IRPEF anche per l'acquisto di un secondo veicolo purché siano trascorsi almeno quattro anni dal primo acquisto. Il tutto, senza che sia necessario aver dato in permuta o venduto la prima auto.

Per gli acquisti effettuati entro il quadriennio, chiarisce invece il Fisco, i benefici sono previsti esclusivamente cancellando dal PRA il primo veicolo acquistato grazie alle agevolazioni (salvo rottamazione anticipata del veicolo precedente), in caso di demolizione, furto o non ritrovamento dello stesso (in questo caso è obbligatorio esibire la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della "perdita di possesso" effettuata dal PRA).

#### LE CIRCOLARI DELLA SETTIMANA

- **24/11** <u>Dagep Circolare avvio procedure di scrutinio decorrenza gennaio 2026</u>
- 24/11 Concorso 196 Commissari Convocazione Prove scritte. Trattamento economico di missione
- **24/11** Aggiornamento e addestramento professionale del personale della Polizia di Stato per l'anno 2026
- **24/11** <u>Circolare bando Frontex Seconded National Expert SNE 2025.27</u>
- **24/11** Giornata internazionale per il contrasto alla violenza di genere emissione del francobollo. Questo non è amore
- **24/11** EUROPOL-2025-SNE-325
- 25/11 Congedo e riposo solidale mediante sistema informativo centralizzato D.P.R. n. 57-2022
- 27/11 Pubblicazione posizione vacante di alto profilo presso segretariato generale OIPC INTERPOL
- **27/11** <u>Recepimento degli accordi sindacali relativi al triennio 2022-2024 congedi solidali, parentali e tutela genitorialità</u>

## tratto da: \*Siulp Collegamento Flash numero 48/2025 del 29 Novembre 2025

\*Notiziario settimanale della Segreteria Nazionale SIULP – Sindacato Italiano Unitario Lavoratori Polizia Sede legale e redazione: via Vicenza 26 – 00185 – Roma - tel. 06-4455213 email: nazionale@siulp.it Direttore Responsabile Felice Romano - Diffuso online - Iscr. Trib. Roma n.397/99 Iscr. ROC n.1123